



# CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

## CNA CUNEO

### Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO  
Via Cuneo 52/I  
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

### Uffici territoriali:

MONDOVI'  
Via P. DelVecchio 10

SALUZZO  
C.so Roma 20  
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758

ALBA - BRA  
Corso Piave 8 - Alba  
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO  
Via Torino 90  
Tel e Fax 0172/33632

FOSSANO  
Via S.Giuseppe 46  
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744

## SOMMARIO

Camera di Commercio di Cuneo : pubblicati i bandi di contributo per le imprese per l'anno 2018

Definiti i nuovi modelli per Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto

Indicazioni operative per installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo

## Camera di Commercio di Cuneo : pubblicati i bandi di contributo per le imprese per l'anno 2018

Sono stati pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Cuneo i bandi di contributo per le imprese per l'anno 2018: 2,2 milioni di euro a sostegno delle imprese che effettuano investimenti produttivi sul territorio attraverso finanziamenti garantiti dai Confidi e a quelle che sostengono spese in materia di marketing, certificazioni volontarie e SOA, marchi e brevetti, contratti di rete e consorzi, percorsi di alternanza scuola lavoro, digitalizzazione e innovazione (Impresa 4.0)

Contributi a fondo perduto su spese correnti		Ufficio Promozione della Camera di commercio di Cuneo: 0171 318 746 - 758 - 832   promozione@cni.camcom.it www.cni.camcom.gov.it/bandi		Camera di Commercio Cuneo	
<b>1803</b>	<b>CERTIFICAZIONI VOLONTARIE</b>	<b>30%</b> % Contributo sulle spese	<b>2.500 €</b> Contributo massimo <b>700 €</b> Spese minime	<b>1804</b>	<b>MARCHI E BREVETTI</b>
<b>REQUISITO</b> - Consegna o mantenimento delle certificazioni mediante intervento di un Organismo notificato, abilitato per Decreto dei Ministri di competenza. - Consulenza necessaria e presenza di superamento dell'audit di conformità (massimo di € 2.000 di spesa)		<b>31/01/2019</b> Scadenza invio domande (salvo chiusura anticipata)	<b>Anno 2018</b> Periodo competenza spese	<b>Spese per:</b> - Progettazione del marchio, assistenza per deposito ed estensione, consulenza e assistenza per la registrazione, - Consulenza e assistenza per la registrazione, - Tasse di deposito marchi e brevetti	
<b>1805</b>	<b>RETI D'IMPRESA E CONSORZI</b>	<b>30%</b> % Contributo sulle spese	<b>5.000 €</b> Contributo massimo <b>1.500 €</b> Spese minime	<b>1806</b>	<b>STRATEGIE DI MARKETING</b>
<b>Spese di costituzione e promozione (sito internet, campagne pubblicitarie, materiale pubblicitario, organizzazione eventi) di:</b> - reti di impresa di servizi delle leggi n. 30/2009, n. 122/2010 e s.m.i., - consorzi di cui agli artt. 251/251bis ter del Codice civile		<b>31/01/2019</b> Scadenza invio domande (salvo chiusura anticipata)	<b>Anno 2018</b> Periodo competenza spese	<b>REQUISITO:</b> Consulenza specifica in materia di marketing; analisi della situazione aziendale e delle criticità, immagine coordinata, posizionamento. - Spese promozionali: campagne di web marketing, sito internet, biglietti, materiale promozionale cartaceo, firmas, depositi, newsletter, fasci interattivi, prodotti software digital signage.	
<b>1807</b>	<b>CERTIFICAZIONI SOA</b>	<b>30%</b> % Contributo sulle spese	<b>2.000 €</b> Contributo massimo <b>700 €</b> Spese minime	<b>1808</b>	<b>CONTRATTI DI RETE E CONSORZI</b>
<b>Spese di certificazione per:</b> - Prima attestazione - Revisione triennale - Rinnovo quinquennale - Integrazione di attività in adempimento al D.P.R. 207/2010		<b>31/01/2019</b> Scadenza invio domande (salvo chiusura anticipata)	<b>Anno 2018</b> Periodo competenza spese	<b>REQUISITO:</b> Consulenza specifica in materia di marketing; analisi della situazione aziendale e delle criticità, immagine coordinata, posizionamento. - Spese promozionali: campagne di web marketing, sito internet, biglietti, materiale promozionale cartaceo, firmas, depositi, newsletter, fasci interattivi, prodotti software digital signage.	

## Voucher digitali IMPRESA 4.0

### VOUCHER DIGITALI MISURA A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

**50%**  
% Contributo sulle spese  
**5.000 €**  
Contributo massimo  
**2.500 €**  
Spese minime  
**15/06/2018**  
Scadenza invio domande  
**aprile-dicembre 2018**  
Periodo competenza spese

#### ELENCO 1

**TECNOLOGIE IMPRESA 4.0**  
- Soluzioni per la manifattura avanzata  
- Manifattura additiva  
- Realtà aumentata e virtual reality  
- Simulazione  
- Integrazione verticale e orizzontale  
- Industrial internet e IoT  
- Cloud  
- Cybersecurity e business continuity  
- Big data e analytics  
- Sistemi di gestione della supply chain finalizzati al drop shipping nelle-commerce  
- Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata  
- Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

#### ELENCO 2

**TECNOLOGIE IMPRESA 4.0**  
- Sistemi di e-commerce  
- Sistemi di pagamento mobile e/o via internet  
- Sistemi EDI, electronic data interchange  
- Geolocalizzazione  
- Sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)  
- Tecnologie per il cliente  
- Customer experience  
- RFID, barcode, sistemi di tracking  
- System integration applicata all'automazione dei processi



## VOUCHER DIGITALI MISURA B SINGOLE IMPRESE

Finanzia richieste di voucher presentate da singole MPMI

**Spese ammissibili:**  
- Consulenza, in tecnologie elenco 1 e 2  
- Percorsi formativi (max 50%) in tecnologie elenco 2



**50%**  
% Contributo sulle spese

**7.500 €**  
Contributo massimo  
**2.500 €**  
Spese minime

**15/06/2018**  
Scadenza invio domande  
**aprile-dicembre 2018**  
Periodo competenza spese

## Definiti i nuovi modelli per Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto

E' stato pubblicato sul BURP n. 12 del 22/03/2018 della Regione Piemonte la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 34-6629 recante Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs. 81/08.

La delibera in questione prende spunto dall'art. 10 della Legge 257/92 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) che prevede che le Regioni adottino piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto che devono essere presentati per la valutazione dall'impresa esecutrice prima dell'avvio dei lavori.

Si ricorda inoltre che l'art. 9 della Legge 257/92 ha previsto anche l'obbligo, per tutte le imprese che utilizzano direttamente o indirettamente amianto nei propri processi produttivi, l'obbligo di redazione di una comunicazione "a consuntivo" delle attività svolte sui Materiali contenenti Amianto nell'anno precedente alla Regione e alle ASL competenti territorialmente.

Le imprese che possono svolgere tali attività devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto, mentre i lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall'art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92, con oneri per la formazione, l'informazione e l'addestramento a carico del Datore di Lavoro.

Due sono i modelli dei piani di lavoro definiti dalla DGR 34-6629:

- indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta: coperture, camini e tubazioni

in cemento-amianto contenuti minimi (art. 256 d. lgs. 81/08)

- indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile. contenuti minimi (art. 256 d. lgs. 81/08)

La documentazione è disponibile per le imprese presso gli uffici dell'Associazione

## Indicazioni operative per installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo

L'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 185/2016 hanno modificato l'art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l'impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma rimane quello di contemperare, da un lato, l'esigenza afferente all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

Con la circolare N. 5/2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

Una prima questione riguarda le modalità secondo cui effettuare l'istruttoria in ordine alle istanze presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori.

Tale istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che devono essere valutati da personale con la qualifica di "ispettore tecnico"; tale attività va demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante all'interno delle varie unità organizzative dell'Ufficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, an-

**NEWS**



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato  
CLICCA "MI PIACE"  
[www.facebook.com/cnacuneo](http://www.facebook.com/cnacuneo)

CERCACI ANCHE SU: 

**RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!**

che al personale ispettivo tecnico.

L'oggetto dell'attività valutativa andrà concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale. Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate dovranno essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l'efficacia dello stesso strumento di controllo.

L'eventuale ripresa dei lavoratori dovrebbe quindi avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.

Il provvedimento autorizzativo viene di norma rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall'istante in sede di richiesta. L'attività di controllo, pertanto, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le

altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l'elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui all'art. 6 della stessa legge.

Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da "idoneo filtro" alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.

Diversa invece è l'ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di "tutela del patrimonio" va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.

In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità,

Installa l'App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o Tablet

**QR CODE**

Per IOs Apple

Per Android



correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nella ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendo il patrimonio aziendale. I sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte all'elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi inimmaginabili fino a pochi anni fa.

I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dall'utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer all'altro attraverso internet; è anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre è possibile installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all'intranet aziendale o via internet a postazione remota.

A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini "in tempo reale" che registrate. Tuttavia, l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo,



**OGGI RISPARMIA DI PIÙ!**

CNA Servizi Più  
I nostri **vantaggi e sconti esclusivi**  
su oltre 20 servizi e prodotti  
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.

l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica". Quanto invece al "perimetro" spaziale di applicazione della disciplina in esame, l'orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in

modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l'installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell'Ispettorato del lavoro.

Sarebbero invece da escludere dall'applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa. L'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando incontro ad una crescente diffusione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria nel quale viene evidenziato che "l'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili" in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività".

Ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l'utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a "... rendere la prestazione lavorativa..." e pertanto si possa prescindere sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.